

Fornitura energia: chiarimenti per l'applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell'Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d'imposta per le **aziende energivore relativamente al primo e al secondo trimestre 2022** e per le **aziende non energivore relativamente al secondo trimestre 2022**, ai sensi dei Decreti che si sono susseguiti da inizio anno (Decreto sostegni ter, Decreto energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti) per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica.

In estrema sintesi, la circolare definisce:

- quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti "energivori" ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell'elenco dell'anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
- quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
 - l'energia elettrica (incluse le perdite di rete);
 - il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
 - la commercializzazione.

Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata nella fattura di cortesia complessivamente alla voce "spesa per la materia prima". Non concorrono al calcolo del costo medio, né costituiscono spese agevolabili, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte.

Ricordiamo che i **crediti d'imposta per le imprese energivore** sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subito un incremento superiore al 30% del costo medio:

- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (**credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022** ai sensi dell'articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (**credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022** ai sensi dell'articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell'articolo n. 5 del D.L. 21/2022).

A favore delle **imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW**, è riconosciuto dall'articolo n. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 un credito d'imposta nella misura pari al 12% se i costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subito un incremento superiore al 30% del costo medio fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019. Per tali imprese l'art. 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che **la percentuale del credito spettante in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022** è portata dal 12 al 15%.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l'Agenzia delle

Entrate ha istituito i seguenti **codici tributo**:

“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;

“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;

“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[5435_N.L.19_- _Allegato_Circolare_Agenzia_Entrate.pdf](#)
[Download](#)